

DECRETO N. 33 / 2021

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

LINEE GUIDA sexies

PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 27, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,

D.L. n. 2/21, nonché D.L. n. 44/21 e D.L. n. 105/21, artt. 6 e 7

*

IL PRESIDENTE F.F.

- Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato sulla G.U. in data 28.10.2020, in vigore dal giorno 29.10.2020;
- Visto l'art. 27 del suddetto decreto, rubricato "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario", che disciplina espressamente lo svolgimento delle udienze anche da remoto nel periodo emergenziale, così colmando una lacuna presente nelle previsioni di cui alla legge n. 77/2020;
- Visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente tra le misure urgenti in materia di giustizia tributaria digitale la disciplina dell'udienza a distanza;
- Visti e richiamati i propri decreti n. 75/20 e n. 76/20, emessi in data 29.10.2020 e in data 31.10.2020, e i successivi decreti in materia, da ultimo in data 20.04.2021;
- Letta la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020 in data 10.11.2020, riguardante le "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze";
- Letta la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 in data 13.11.2020 "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle Udienze a Distanza";
- Rilevato che il decreto del Direttore Generale del Ministero delle Finanze prot. RR46 in data 11.11.2020 è stato pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 285, in data

16.11.2020;

- Rilevato che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato fino al 31.12.2021, così come disposto dagli artt. 6, allegato A – punto 19, e 7 del D.L. 23.07.2021, n. 105, pubblicato sulla G.U. in data 23.07.2021 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

- Ritenuto che è necessario, ad integrazione dei propri decreti sopra richiamati, fornire al riguardo delle specifiche indicazioni ai Presidenti di Sezione e di Collegio per lo svolgimento delle udienze;

che, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, stante la situazione emergenziale della Regione Campania, è opportuno che in tale fase siano preferibilmente le parti a richiedere, in luogo della trattazione scritta, la pubblica udienza partecipata, restando nella facoltà dei Presidenti di Collegio provvedere ad autorizzare la stessa e di darne comunicazione all'Ufficio di segreteria, per la successiva comunicazione ai difensori delle parti dei giudizi per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza da remoto;

- Ritenuto che la possibilità di svolgere le udienze a distanza riguarda tutte le controversie tributarie per le quali è stata chiesta dalle parti la trattazione in pubblica udienza e le udienze camerali per la trattazione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato, non essendo necessario, allo stato, individuare i criteri cui fa riferimento l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: ed infatti su tale previsione di carattere generale (applicabile per il periodo successivo allo stato di emergenza epidemiologica, cioè successivamente al 31.12.2021) prevale indubbiamente la disciplina emergenziale dettata dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la quale prevede la trattazione a distanza di tutte le controversie tributarie senza alcuna distinzione in base a criteri individuati dal Presidente della Commissione Tributaria;

DISPONE

quanto segue, ad integrazione dei propri decreti n. 75/20, n. 76/20 e n. 86, emessi in data 29.10.2020, in data 31.10.2020, in data 30.11.2020 e in data 20.04.2021 nonché dei successivi decreti, e fatto salvo quanto in essi già disposto:

1) i Presidenti di Collegio, ai sensi dell'art. 27, I comma, D.L. n. 137/20 possono, comunque, disporre, prima della fissazione delle udienze, che le udienze pubbliche e le udienze camerali per la trattazione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato

si svolgano anche parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano;

2) la pubblica udienza a distanza sarà attivata a richiesta di parte solo laddove la segreteria sia abilitata all'utilizzo della piattaforma informatica Skype for Business, nel rispetto delle condizioni di operatività e secondo le modalità prescritte nel decreto del Direttore Generale del Ministero delle Finanze prot. RR46 in data 11.11.2020, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 285, in data 16.11.2020, nonché dell'art. 135 del D.L. n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020;

3) in alternativa alla pubblica udienza a distanza, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica o in udienza camerale per la trattazione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza ex art. 27, comma II, primo periodo, da notificare alle parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data di udienza: su tale istanza dovranno pronunciarsi i Presidenti di Collegio;

4) in tale caso i Sigg. Presidenti di Collegio potranno autorizzare, su richiesta anche solo di una parte, ove le dotazioni informatiche dell'Ufficio e dei componenti del Collegio lo consentano, nel rispetto dei termini di legge e compatibilmente con il numero di udienze che il sistema supporta, l'udienza da remoto partecipata con la presenza dei difensori delle parti, fatta salva l'ipotesi di impossibilità, per qualsiasi ragione, di procedere mediante collegamento da remoto: in tale caso si procederà mediante trattazione scritta a norma dell'art. 27, comma II, secondo periodo;

5) i Presidenti di Collegio dovranno comunicare ai componenti del collegio e ai segretari delle rispettive sezioni le modalità di svolgimento dell'udienza e delle udienze camerali per la trattazione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato, al fine di consentire il coordinamento e verificare, in questa fase iniziale, se vi siano impedimenti tecnici allo svolgimento dell'udienza e della camera di consiglio da remoto, verificando, in tal caso la possibilità tecnica di ovviare agli inconvenienti (ad esempio, con il collegamento da remoto anche dei segretari al di fuori dell'ufficio, sempre che il sistema informatico consenta tale soluzione);

6) nel caso in cui le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare di cui al comma II, secondo periodo, dell'art. 27 e non sia possibile, per motivi tecnici o di natura processuale, disporre l'udienza da remoto, i Sigg. Presidenti di Collegio, valuteranno, su richiesta di una parte o di entrambe, l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione dello stato

di emergenza, ai fini della discussione in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti;

RISERVA

eventuali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al presente decreto nel caso di ulteriori mutamenti del quadro normativo di riferimento ovvero nel caso di emanazione di ulteriori direttive organizzative da parte dell'On. CPGT;

DISPONE

che la Segreteria presidenziale trasmetta, con urgenza, il presente decreto all'On. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia Entrate Riscossione, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli altri Ordini di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, operanti sul territorio della CTP di Salerno, con espressa richiesta di cortese e sollecita diffusione fra gli iscritti, dando assicurazione dell'avvenuto adempimento,


MANDA

la Segreteria presidenziale per l'urgente comunicazione del presente decreto ai Presidenti di Sezione, ai Vice-Presidenti, ai Giudici Tributari, ai Segretari di Sezione, al Direttore della CTP di Salerno e a tutto il personale amministrativo, dando assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Salerno, li 24.07.2021.

Il Presidente f.f.

dott. Luigi Baratta



AG. N. 1

per l'udienza 00.00.0000, h. 09.00, lo svolgimento udienze pubbliche e camerale e camere di consiglio avvenga con modalità art. 27, co. II. D.L. 137/2020 e successive modifiche;

1) se il ricorso è camera di consiglio art. 33, il giorno udienza virtuale la Commissione, fuori udienza, deciderà ex art. 35 DLgs 546/92;

la parte, oltre attività ex art. 24 o 32 DLgs 546, dovrà dichiarare, pena inammissibilità, non oltre la trattazione camerale, che propone motivi aggiunti ex art. 24: la Commissione rinvierà la trattazione ad altra data per gli adempimenti;

2) le controversie con trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti insista discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

3) nel caso sia chiesta la discussione, non essendo possibile procedere, allo stato, mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta con fissazione del termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

4) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei suddetti termini;

5) in ogni caso (camera di consiglio o pubblica udienza), se il resistente si costituisce oltre termine 60 gg. dalla notifica del ricorso, la Commissione valuterà se rinviare o meno l'udienza.